

Tribunale di Napoli
Procedura V.G. n. 167/2019
Debitore istante: GIGANTE Floriana + 1

Studio Associato Grasselli
DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCAT

Via Michelangelo da Caravaggio, 45
80126 NAPOLI
tel. e fax 081 7670078 - e-fax 178 2744801
www.studiograsselli.com info@studiograsselli.com

TRIBUNALE DI NAPOLI

Procedura V.G. n. 167/2019 - Sovraindebitamento

Debitori istanti: GIGANTE Floriana e CAPORASO Piero

Presidente coordinatore: dott. Gianpiero Scoppa

Organismo di Conciliazione della Crisi: dott. Davide Grasselli

RELAZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012

Il sottoscritto dott. Davide Grasselli, nato a Roma il 08/10/1971, c.f. GRSDVD71R08H501V, dottore commercialista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, con studio in Napoli alla Via Michelangelo da Caravaggio n. 45

premesse che

- la legge 27 gennaio 2012, n. 3 consente al debitore di presentare al Tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori;
- i sigg. **Gigante Floriana**, nata a Napoli il 16/10/1976 (CF. GGNFRN76R56F839K) ed ivi residente alla Piazzetta Guantai a Nazareth n. 3, identificata mediante carta di identità n. AV5473585 rilasciata dal Comune di Marano di Napoli il 03/03/2015 e **Caporaso Piero**, nato a Napoli il 6/2/1976 (CF. CPRPRI76B06F839P), residente in Fonte Nuova (ROMA) alla Via Appennini n. 22, identificato mediante carta di identità n. AX3886782 rilasciata dal Comune di Fonte Nuova il 28/08/2015, hanno deciso di sottoporre ai creditori un piano di

ristrutturazione dei debiti dando incarico al sottoscritto di redigere una relazione sull'attuabilità del piano;

- in data 14/03/2019 il Giudice delegato, Dott. Gianpiero Scoppa, ha nominato il sottoscritto, per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento n. 167/2019, promosso dai coniugi Gigante Floriana e Caporaso Piero;

- lo scrivente ha accettato l'incarico in data 15/03/2019;

- a seguito di formale convocazione dei ricorrenti in data 9 maggio 2019 i debitori sono stati sentiti dall'esponente al fine di procedere ad una disamina della situazione debitoria e richiedere la acquisizione della documentazione necessaria alla procedura;

- a completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9, della medesima disposizione legislativa, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

Tribunale di Napoli
Procedura V.G. n. 167/2019
Debitore istante: GIGANTE Floriana + 1

Studio Associato Grassell
DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCAT

Via Michelangelo da Caravaggio, 45
80126 NAPOLI
tel. e fax 081 7670078 - e-fax 178 2744801
www.studiograsselli.com info@studiograsselli.com

c) resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria.

VERIFICATO CHE

- gli istanti, non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti in quanto persone fisiche, non hanno mai svolto attività d'impresa e non hanno fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, nei precedenti tre anni;

- non hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L.3/2012;

- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

- tale squilibrio trova la propria causa principale nella mancanza di retribuzione, a far data dal 2011, della sig.ra Floriana Gigante;

- pertanto, avendo contratto debiti che ammontano attualmente ad € 243.765,92, derivanti da contratti di finanziamento e mutuo ipotecario, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli

effetti dell'art. 7, L. 3/2012, hanno predisposto la proposta di
accordo di composizione della crisi, che sarà verificata ed
attestata dal sottoscritto.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 9 comma III
bis L. 3/2012, procederà quindi a relazionare circa la proposta
del piano del consumatore formulata dall'istante al fine di
asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la
fattibilità del piano del consumatore e la convenienza dello
stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile in
proprietà. In particolare verranno esaminati i seguenti punti:

- 1) cause del sovraindebitamento e la volontarietà dei debitori ad
assumere le obbligazioni;
- 2) ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
- 3) consultazione banche dati e solvibilità negli ultimi cinque anni;
- 4) quadro della situazione debitoria;
- 5) composizione nucleo familiare;
- 6) attivo disponibile;
- 7) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del
debitore e del nucleo familiare;
- 8) eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori
- inesistenza;
- 9) eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
(art. 9 c. 2 - l. n. 3/2012);
- 10) piano del consumatore ex art.12 bis e ss l.3/2012: modalità e

Tribunale di Napoli
Procedura V.G. n. 167/2019
Debitore istante: GIGANTE Floriana + 1

Studio Associato Grassell
DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCAT

Via Michelangelo da Caravaggio, 45
80126 NAPOLI
tel. e fax 081 7670078 - e-fax 178 2744801
www.studiograsselli.com info@studiograsselli.com

tempi di pagamento dei creditori;

11) giudizio di completezza ed attendibilità documentazione depositata;

12) giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

13) giudizio finale in merito alla fattibilità del piano.

1. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E LA VOLONTARIETÀ DEL DEBITORE AD ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

In termini applicativi della normativa di cui alla L. 3/2012, occorre evidenziare che tra i contenuti del presente atto, l'art. 9 L. 3/2012 co. 3 bis richiede l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto dello stesso, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dei coniugi Gigante e Caporaso.

"I coniugi istanti, per esigenze di lavoro dal marzo 2007, hanno trasferito la loro residenza da Napoli a Roma. Nel marzo 2008 i Sigg.ri Gigante Caporaso hanno acquistato un immobile ove hanno stabilito la loro residenza familiare, sito in Fonte Nuova (RM) alla via degli Appennini, 22 - Dati catastali Foglio 41, Part. 725, sub 4, piano 1, cat. A/3, classe uno, vani 2,5, rendita catastale euro 284,05;

Tribunale di Napoli
Procedura V.G. n. 167/2019
Debitore istante: GIGANTE Floriana + 1

Studio Associato Grassell
DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCAT

Via Michelangelo da Caravaggio, 45
80126 NAPOLI
tel. e fax 081 7670078 - e-fax 178 2744801
www.studiograsselli.com info@studiograsselli.com

Per l'acquisto dell'immobile, gli istanti hanno contratto un mutuo ipotecario con la società Unicredit intestato ad entrambi. In dettaglio per atto per Notaio Dott. Elio Casalino Rep. 35351 - Racc. 15071, del 8/4/2008, gli istanti hanno ottenuto dalla soc. Unicredit l'erogazione di un mutuo per l'importo di € 150.000,00. Il contratto di mutuo prevede l'applicazione di un tasso di interesse fisso pari a 6,35%, ISC al 6,93% per la durata di 30 anni mediante il pagamento di una rata mensile pari ad € 933,35;

I coniugi, con il figlio () si sono stabiliti a Roma per esigenze di lavoro. In particolare il sig. Caporaso, dipendente del Ministero della Difesa-Esercito Italiano, con qualifica di Caporal Maggiore - Capo scelto, a far tempo dal 2005 è stato assegnato presso la base di Cecchignola, Città militare, VIII Reggimento, percependo un reddito mensile di € 1.300,00 circa. La sig.ra Gigante, nel 2008, era dipendente in qualità di lavoratrice subordinata a tempo indeterminato della società 3F FINANZIAMENTI con mansioni di impiegata ed un reddito mensile di € 1.100,00 circa. Per raggiungere il luogo di lavoro, distante circa 30 km, nel luglio 2008, il sig. Caporaso ha acquistato un motoveicolo pagato a mezzo finanziamento di € 6.300,00 (totale da rimborsare € 7.380,00), con la società Agos, da restituire in 60 rate mensili da € 123,00 dal 20/7/2008 al 20/6/2013. Il contratto di finanziamento è stato estinto anticipatamente con la vendita dello scooter. Al finanziamento Agos era collegata altresì una carta revolving per il cui utilizzo il signor Caporaso ha contratto,

Tribunale di Napoli
Procedura V.G. n. 167/2019
Debitore istante: GIGANTE Floriana + 1

Studio Associato Grassell
DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCAT

Via Michelangelo da Caravaggio, 45
80126 NAPOLI
tel. e fax 081 7670078 - e-fax 178 2744801
www.studiograsselli.com info@studiograsselli.com

fino al giugno 2016, un debito convertito in nr 84 cambiali, ciascuna di € 88,70. Nel 2009, la sig.ra Gigante è stata trasferita dal datore di lavoro presso la filiale di Napoli e la famiglia ha stabilito nuovamente la residenza a Napoli. I coniugi hanno preso in affitto un appartamento dapprima in Marano (NA) e dal 2015 in Napoli per un canone di locazione prima di € 500,00 e poi di ad € 450,00 mensili. Avendo lasciato l'immobile sito in Fonte Nuova (RM), i sigg. Gigante Caporaso hanno locato l'appartamento su cui insiste il mutuo ipotecario, percependo un canone mensile di € 450,00. Il sig. Caporaso invece, ha continuato a lavorare a Roma, dovendo sostenere le spese giornaliere di trasferimento da Napoli a Roma e ritorno per un importo mensile di circa € 400,00 e le spese di alloggio in caserma pari ad € 300,00. La sig.ra Gigante poi, è stata collocata in cassa integrazione guadagni straordinaria dal 1/4/2011 al 30/9/2011. In data 30/9/2011, purtroppo, la sig.ra Gigante è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, a causa della soppressione del posto da ella ricoperto. Dopo la perdita del posto di lavoro, la famiglia dei sigg.ri Gigante Caporaso ha dovuto affrontare un periodo di gravi difficoltà di liquidità economica, tenuto conto che tutte le spese della famiglia dovevano essere sostenute esclusivamente con il reddito mensile del marito pari, come chiarito, ad € 1.300,00 laddove solo la rata del mutuo è pari ad € 933,00. A ciò si aggiunga che a far tempo dall'anno 2006 circa, la sig.ra Gigante soffre di alcuni problemi di salute tra cui [REDACTED]

██████████, ██████████ di ██████████ e ██████████
██████████ per i quali deve essere sottoposta a continui controlli
ed esami medici nonché ad acquistare numerose medicine. Per il
sostentamento della famiglia, il sig. Caporaso quindi, è stato
costretto ad accedere a due contratti di finanziamento, con
cessione del quinto dello stipendio. Più precisamente nel 2013, la
famiglia che all'epoca abitava in Marano (NA), ebbe la necessità
di acquistare un autoveicolo per gli spostamenti del nucleo
familiare e per gli accompagnamenti del piccolo ██████████ Per
l'acquisto dell'autoveicolo Matiz è stato stipulato con la società
IBL Banca, in data 9.12.2013, un contratto di finanziamento n.
565959 per un importo erogato di € 15.600,00 - TAN 7,05%
TAEG 10,82% - da restituire in nr. 120 rate mensili di importo €
130,00. Nel 2015 poi, i coniugi si spostarono da Marano
nell'attuale abitazione sita in Napoli; per il trasloco e la
sistemazione dell'appartamento dovettero sostenere diverse
spese e stante la carenza di liquidità dovettero fare ricorso ad
un ulteriore finanziamento. Ed in data 4.9.2015 è stato erogato
dalla società Credem un finanziamento per un importo totale di €
18.256,21 - TAN 4,879% TAEG 5,86% - per nr. 120 rate da €
200,00. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta, come
chiarito nel settembre 2011, a distanza di ben 4 anni, la sig.ra
Gigante finalmente nell'ottobre 2015 è stata assunta dalla
società ██████████ con contratto di lavoro part-time a
tempo indeterminato, con mansioni di impiegata amministrativa

per una retribuzione mensile pari ad € 750,00 circa. Tutto ciò premesso, in sintesi, i coniugi istanti, potendo confidare su due redditi mensili, nel 2008, hanno contratto un mutuo per l'acquisto della casa familiare. In seguito al trasferimento a Napoli, alle spese di trasferta e soggiorno del sig. Caporaso, la inattesa perdita del posto di lavoro della sig.ra Gigante, i sigg.ri Gigante Caporaso con un reddito mensile di € 1.300,00 non sono più stati in grado di far fronte alle spese necessarie alla famiglia e al pagamento della rata di mutuo pari ad € 933,00, con soli € 300,00 per sopravvivere. E così i coniugi hanno contratto due finanziamenti per poter adempiere al pagamento mensile del mutuo e garantirsi la proprietà dell'immobile nonché per fare fronte alle spese ordinarie e straordinarie della famiglia.

I dati suesposti confermano una concreta diligenza dei debitori nell'assunzione delle obbligazioni di cui al mutuo e dei finanziamenti.

Dall'analisi della documentazione consegnata e verificata dall'esponente, è possibile infatti ritenere che il comportamento dei debitori non costituisca atto in frode ai creditori, laddove con la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

D'altronde è anche da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa dal garante.

È pertanto possibile escludere che i debitori abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Attualmente la situazione economica dei coniugi Gigante / Caporaso è nettamente migliorata potendo contare su due redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato per complessivi € 2.000 circa. Per tali motivi i debitori sono intenzionato seriamente ad estinguere i propri debiti, ricorrendo ad un accordo che soddisfi, almeno parzialmente, tutti i creditori.

2. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Il sovraindebitamento, nel caso che ci occupa, è rappresentato dal peso delle rate da pagare atteso che, in seguito alle diminuite capacità economiche della famiglia, la stessa non è stata in grado di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite coi creditori.

Si può dunque affermare che il mancato rispetto degli obblighi assunti dalla famiglia è dipesa da una **imprevedibile mutata situazione reddituale**, circostanza tale per cui non è stato più possibile far fronte ai pagamenti dovuti.

3. CONSULTAZIONE BANCHE DATI E SOLVIBILITÀ

Lo scrivente OCC, anche al fine di documentare l'andamento dei pagamenti e della solvibilità dei debitori, ha ottenuto gli esiti delle ricerche presso le banche dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia, CRIF, Agenzia Entrate Riscossioni, ecc. . Non si

rilevano anomalie, non si rilevano debiti tributari, l'unico debito residuo è costituito dall'importo relativo alla concessa rottamazione ter, per complessivi € 336,28, che dovranno essere versati entro il 30/11/2019 e, anche in considerazione della non rilevanza dell'importo residuo, non verranno considerati per la valutazione del piano del consumatore.

4. QUADRO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

La situazione debitoria dei coniugi Gigante / Caporaso è la seguente:

- UNICREDIT (mutuo acquisto prima casa) per € 124.264,35 (rata 129 di 360) quale residuo sorta ed € 90.705,96 quale residuo interessi;
- CREDEM (cessione quinto dello stipendio) per € 13.490,47 quale residuo sorta ed € 2.309,53 quale residuo interessi;
- IBL BANCA (cessione quinto dello stipendio) per € 6.738,82 quale residuo sorta ed € 1.289,59 quale residuo interessi;
- AGOS DUCATO (credito al consumo) per € 4.967,20 quale debito residuo;

per un totale di € 243.765,92 oltre interessi ulteriori e spese e compensi della presente procedura.

5. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare degli istanti è composto da se stessi, ovvero **Gigante Floriana**, nata a Napoli il 16/10/1976 (CF. GGNFRN76R56F839K) ed ivi residente alla Piazzetta Guantai a Nazareth n. 3 e **Caporaso Piero**, nato a Napoli il 6/2/1976 (CF. CPRPRI76B06F839P), residente in Fonte

Nuova (ROMA) alla Via Appennini n. 22; nonché il loro unico figlio minore.

6. ATTIVO DISPONIBILE

L'attivo disponibile, oltre agli stipendi di cui si è già fatto cenno, consta fundamentalmente nell'immobile che i coniugi debitori intendono preservare avvalendosi della presente procedura.

Il patrimonio immobiliare dei ricorrenti è infatti costituito solo ed esclusivamente dall'immobile sito in Fontenuova (RM) alla via degli Appennini, 20 - in Catasto al Foglio 41, Part. 725, sub 4, piano 1, cat. A/3, classe uno, vani 2,5, rendita catastale euro 284,05. L'attuale valore del bene, calcolato secondo le stime OMI, varia da un minimo di € 1.100 ad un massimo di € 1.650 al metro quadro; tenuto conto che l'appartamento consta di mq. 55, il valore dello stesso si aggira da un minimo di € 60.500,00 ad un massimo di € 90.750,00. Sul punto è bene evidenziare che non occorre un esperto estimatore per intuire che il valore dell'immobile, acquistato nel 2008, non si è di certo incrementato. L'eventuale liquidazione del bene immobile prevedrebbe tempi lunghi e costi da anticipare e, pertanto, non renderebbe appetibile la scelta di una esecuzione individuale nemmeno da parte del creditore più corposo (UNICREDIT) al quale è previsto, con il piano del consumatore, che gli venga erogata la complessiva somma di € 148.144,25 , come più chiaramente descritto nel seguito.

7. ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL

SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DEL NUCLEO

FAMILIARE

Tenuto conto del nucleo familiare come composto (padre, madre e figlio) occorre verificare le spese necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare.

I ricorrenti hanno quantificato le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare di seguito così stimate:

- € 150,00 per trasferimento (aliscafo-metropolitana) casa-lavoro del sig. Caporaso;
- € 130,00 dopo scuola bambino;
- € 40,00 pulmino scuola;
- € 23,00 refezione scolastica;
- € 40,00 fornitura energia elettrica;
- € 50,00 fornitura gas;
- € 40,00 polizza assicurativa auto;
- € 50,00 gasolio auto;
- € 20,00 tassa rifiuti;
- € 35,00 tasse Tari-Imu casa di Fonte Nuova (RM);
- € 40,00 medicine e visite mediche e odontoiatriche;
- € 200,00 vitto;
- € 100,00 pulizia personale e della casa;

Sulla scorta di tali indicazioni è pertanto possibile ipotizzare che il nucleo familiare possa far fronte alle spese mensili con una somma di circa € 950,00 (novecentocinquanta/00).

8. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE

IMPUGNATI DAI CREDITORI - INESISTENZA

Non esistono atti del debitore impugnati dai creditori.

9. EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI (ART. 9 C. 2 - L. N. 3/2012)

Non sono stati rinvenuti atti dispositivi ed entrambi i debitori hanno sottoscritto apposita dichiarazione, fatta pervenire in data 19/07/2019, con la quale entrambi affermano di non aver compiuto alcun atto di disposizione negli ultimi cinque anni.

10. PIANO DEL CONSUMATORE EX ART.12 BIS E SS. L.3/2012: MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO DEI CREDITORI

I coniugi, in ottemperanza alla legge n. 3/2012 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti contratti e conservare l'unico immobile di proprietà.

I ricorrenti propongono di ristrutturare i propri debiti offrendo l'importo complessivo pari ad € 192.000,00 che verrà proporzionalmente diviso tra i propri creditori, con il pagamento di n. 240 rate costanti di € 800,00 al mese.

Il piano di ristrutturazione dei debiti da sottoporre ai creditori prevede, pertanto, il pagamento dei creditori nella seguente misura:

UNICREDIT per € 124.264,35 quale residuo sorta ed € 23.798,90 quale residuo interessi (come da simulazione di nuovo piano di ammortamento estratto dalla stessa UNICREDIT - con tasso fisso considerato nella percentuale attualmente proposta (1,80%), con durata

Tribunale di Napoli
Procedura V.G. n. 167/2019
Debitore istante: GIGANTE Floriana + 1

Studio Associato Grassell
DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI

Via Michelangelo da Caravaggio, 45
80126 NAPOLI
tel. e fax 081 7670078 - e-fax 178 2744801
www.studiograsselli.com info@studiograsselli.com

ventennale;

CREDEM per € 13.490,47 quale residuo sorta;

IBL BANCA per € 6.738,82 quale residuo sorta;

AGOS DUCATO per € 4.967,20 quale residuo sorta;

per un totale complessivo pari ad € 173.259,74 , prevedendo una
soddisfazione complessiva nella percentuale del 71%.

Viene infatti stimato che i coniugi debitori potranno in essere il
pagamento complessivo di € 192.000,00 (centonovantaduemila/00) in
rate mensili costanti di € 800,00 ciascuna per 20 anni, a decorrere dalla
omologazione del piano.

Per quanto riguarda il pagamento ai professionisti che hanno
prestato la loro opera a favore degli istanti, sono state
considerate, ai fini della redazione della proposta di
ristrutturazione del debito, le parcelle elaborate dagli stessi.

I crediti prededucibili ammontano complessivamente ad €
13.625,18 e verranno soddisfatti in n. 17 rate mensili. A
decorrere dalla rata n. 18 (diciottesima mensilità) il pagamento
verrà eseguito per metà a favore della banca UNICREDIT
(maggior creditore) e per metà a favore degli altri tre creditori
(CREDEM - IBL - AGOS).

Atteso che l'importo complessivo dei tre creditori minori
ammonta ad € 25.196,49, il debito verrà estinto in n. 63 rate
(sessantatré mensilità a decorrere dalla diciottesima - ovvero
meno di sette annualità), mentre il debito contratto nei confronti
della UNICREDIT verrà estinto in complessive 240 rate mensili

(ovvero 20 anni, mentre il contratto di mutuo prevedeva il soddisfo in 30 anni a decorrere dal 2008).

11. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E VERIDICITÀ E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Il sottoscritto, nella sua qualità, esprime giudizio soddisfacente sulla completezza della documentazione depositata a corredo della domanda.

12. GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'art. 9 L. 3/2012, lo scrivente è chiamato a valutare la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà dei debitori.

Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile posseduto dai ricorrenti al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

L'immobile non è frazionabile e non può essere suddiviso in unità immobiliari autonome. Tenuto conto del valore del bene, inferiore al credito vantato dal maggiore creditore (tenuto conto delle stime OMI), e dell'alea di rischio e le spese connesse alle procedure esecutive immobiliari e la conseguente concreta possibilità di ribasso del prezzo del bene, nonché delle tempistiche incerte per il realizzo, si ritiene maggiormente

appetibile l'opzione prospettata di pagamento di una rata costante mensile, in modo da soddisfare con maggiori certezze ed in proporzione tutti i creditori sopracitati.

13. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile l'elaborazione del piano.

Non vi sono, allo stato, motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori.

Pertanto lo scrivente esprime **parere positivo** sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9 comma 3-bis lett.e L.3/2012.

Tutto ciò premesso,

TENUTO CONTO

- che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, ovvero all'occorrenza voglia concedere il termine di giorni 15 ex art.9 comma 3 ter L3/2012, per apportare integrazioni alla proposta produrre nuovi documenti;
- che i consumatori non hanno commesso atti in frode;
- che gli stessi non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

Tribunale di Napoli
Procedura V.G. n. 167/2019
Debitore istante: GIGANTE Floriana + 1

Studio Associato Grassell
DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCAT

Via Michelangelo da Caravaggio, 45
80126 NAPOLI
tel. e fax 081 7670078 - e-fax 178 2744801
www.studiograsselli.com info@studiograsselli.com

- non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento in quanto il ricorso al credito era proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e ai sensi dell'art.12 bis;

il sottoscritto, nella propria qualità,

RITIENE

che il Tribunale - previa l'attuazione delle prescrizioni di legge e la fissazione dell'udienza con convocazione dei creditori solo ai fini di eventuali contestazioni - verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti, nonché la meritevolezza degli istanti ed in particolare verificato che i debitori non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento, e risolta ogni altra contestazione, possa omologare il predetto piano del consumatore prevedendone le opportune forme di pubblicità e disponendo ordine al Conservatore e senza la di lui responsabilità che all'estinguersi degli obblighi del piano, e cioè al pagamento integrale dello stesso, venga cancellata la iscrizione ipotecaria sull'immobile.

Con osservanza.

Napoli, 23 luglio 2019

Organismo di Composizione della Crisi

il Professionista designato

dott. Davide Grasselli



Tribunale di Napoli
Procedura V.G. n. 167/2019
Debitore istante: GIGANTE Floriana + 1

Studio Associato Grassell
DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI

Via Michelangelo da Caravaggio, 45
80126 NAPOLI
tel. e fax 081 7670078 - e-fax 178 2744801
www.studiograsselli.com info@studiograsselli.com

Allegati:

1. Buste paga Gigante;
2. Buste paga Caporaso;
3. 730 congiunto Caporaso Gigante;
4. CUD Gigante dal 2009 al 2018;
5. AER Caporaso Napoli;
6. AER Caporaso Roma;
7. AER GIGANTE NAPOLI;
8. AER GIGANTE ROMA;
9. Rottamazione ter;
10. CAI CAPORASO;
11. Certificati Carichi Pendenti;
12. CRIF Caporaso Piero;
13. CRIF Gigante Floriana;
14. Dichiarazione debitori 19.07.2019 (nessun atto di disposizione);
15. Visura catastale immobile;
16. OMI;
17. Simulazione ammortamento residuo;
18. Compensi OCC;
19. Compensi del tecnico;
20. Compensi del legale.

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sezione civile

Procedura sovraind. to n. 20/2019

PIERO CAPORASO + 1

O.c.c.: GRASELLI

Verbale dell'udienza del 28/11/2019 dinanzi al giudice delegato dr. Marco Pugliese.

È presente l'avv. Ileana Capurro per i proponenti nonché l'O.c.c. i quale rappresentano che tutte le integrazioni e chiarimenti risultano effettuati nelle more; in particolare risulta aggiornata la residenza anagrafica rispetto a quella effettiva del Caporaso (producono istanza di aggiornamento nelle more richiesta); l'O.c.c. ha ricevuto anche i riscontri rispetto alle visure soggettive presso il PRA; sul punto l'O.c.c. ribadisce la propria attestazione anche con riferimento alla non impugnabilità di atti pregressi nel quinquennio in quanto i trasferimenti dei veicoli che risultano dal PRA non appaiono revocabili, oltre che risultano di valori modesti e comunque sono tutte compravendite. L'O.c.c. precisa altresì che non sussistono ad oggi pendenze con l'erario (risultano assolti come previsto). Con riferimento al verbale dell'udienza del 12-11-2019, l'O.c.c. chiarisce che le somme delle spese in prededuzione comunque indicate ammontano ad euro 14765,94 e che saranno assolte ratealmente come previsto. All'esito dei chiarimenti forniti e delle integrazioni effettuate l'O.c.c. ribadisce la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura sia con riferimento ai profili del piano del consumatore sia laddove qualificabile in termine di accordo con i creditori.

Il giudice si riserva.

Il giudice

Dr. Marco Pugliese

